

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA (0-6 ANNI) DEL COMUNE DI MEDESANO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 03/03/2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09/04/2019

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

Il Comune di Medesano:

- concorre a garantire ai bambini e alle bambine residenti nel territorio comunale, di età compresa fra i sei mesi e i sei anni, senza discriminazione di sesso, religione, nazionalità, etnie, gruppo sociale, il diritto a fruire dei servizi per l'infanzia;
- promuove l'elaborazione della cultura dell'infanzia attraverso il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle diverse istituzioni presenti sul territorio;
- promuove e realizza la continuità tra i servizi educativi, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.

ART. 2 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

NIDI D'INFANZIA

I Nidi d'Infanzia, nel rispetto della L. R. n. 1 del 10/01/2000, modificata dalla L. R. n. 8/2004, "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e in attuazione della Direttiva Consiglio Regionale n. 646/2005 in merito ai requisiti strutturali e organizzativi, costituiscono il sistema dei Servizi Educativi per la prima infanzia rivolti ai bambini e alle bambine in età 0/3 anni.

SCUOLE DELL'INFANZIA

La Scuola dell'Infanzia accoglie i bambini e le bambine dai tre ai sei anni, si riconosce in un quadro legislativo ed istituzionale che assume come riferimenti normativi la legge 62/2000 e successive modifiche ed integrazioni "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e la legge n. 53/2003 concernente la Legge Delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione.

SERVIZI SPERIMENTALI 0/5 ANNI

I servizi sperimentali 0/5 anni, nel rispetto della L. R. n. 1 del 10/01/2000, modificata dalla L. R. n. 8/2004, "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e in attuazione della Direttiva Consiglio Regionale n. 85/2012 sono rivolti ai bambini e alle bambine appartenenti ad una fascia di età diversificata da 12 mesi a 5 anni, i quali suddivisi in due sottogruppi all'interno della medesima sezione, secondo le percentuali stabilite dalla direttiva stessa, vivranno momenti di routine e progettualità in un'esperienza educativa di convivenza e socializzazione.

ART. 3 - FUNZIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

I Servizi per l'infanzia svolgono una funzione educativa che favorisce lo sviluppo armonico delle bambine e dei bambini e contribuisce a realizzare il diritto all'educazione per la prima e la seconda infanzia, attraverso:

- la predisposizione di un ambiente sereno e idoneo a favorire ed incentivare la socializzazione, la crescita emotiva e cognitiva nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo;
- lo sviluppo dell'autonomia e della capacità creativa dei bambini e delle bambine e la valorizzazione delle diversità di genere e culturali, assunte come valore;
- la comunicazione fra bambini e bambini , bambini e adulti allo scopo di consentire lo sviluppo di relazioni significative e il confronto costruttivo di idee e pensieri;
- un'educazione orientata al rispetto dei valori di libertà, tolleranza, solidarietà al fine di migliorare le relazioni tra individui di diverse culture e provenienza;
- la costruzione di rapporti con le famiglie come elemento determinante a favorire e sostenere il processo di crescita, cura e scelte educative;
- la promozione e organizzazione di iniziative volte al sostegno della genitorialità.

ART. 4 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'accesso ai servizi per l'infanzia offerti dal Comune di Medesano come di seguito specificati:

- nido d'infanzia "Merlino"
- scuola d'infanzia "Merlino"
- sezione sperimentale 0/5 anni presso Nido d'Infanzia "Merlino"

CAPO II – PROCEDURE DI AMMISSIONE AI SERVIZI

ART. 5 – UTENZA

1 - Sono ammessi ai posti convenzionati di nido d'infanzia i bambini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età minima 6 mesi ovvero nati e nascituri (con data presunta documentata) entro il 31 marzo dell'anno in corso;
- b) età massima 3 anni (ovvero non saranno ammessi coloro che compiono il 3° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso);
- c) residenza anagrafica del nucleo familiare in cui e' compreso il bambino nel Comune di Medesano, salvo quanto previsto nei successivi comma 4,5,6.

2 – Sono ammessi ai posti convenzionati di scuola dell'infanzia i bambini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisito dell'età stabilito dalle norme nazionali vigenti in materia per l'accesso alle scuole dell'infanzia statali;
- b) residenza anagrafica del nucleo familiare in cui e' compreso il bambino nel Comune di Medesano, salvo quanto previsto nei successivi comma 4,5,6.

2 bis - Sono ammessi ai posti convenzionati della sezione sperimentale 0/5 anni i bambini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età minima 1 anno ed età massima fino a 3 anni (ovvero non saranno ammessi coloro che compiono il 3° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso) per la percentuale di posti disponibili nel sottogruppo relativo alla prima fascia d'età;
- b) età minima 3 anni ed età massima 5 anni per la percentuale di posti disponibili nel sottogruppo relativo alla seconda fascia d'età
- c) residenza anagrafica del nucleo familiare in cui e' compreso il bambino nel Comune di Medesano, salvo quanto previsto nei successivi comma 4,5,6.

3 - Si considerano residenti anche i bambini adottati, in affidamento o affiliazione presso famiglie residenti nel Comune di Medesano, anche se non iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune.

4 - Possono inoltrare domanda per l'accesso ai servizi per l'infanzia convenzionati anche coloro che abbiano presentato richiesta d'iscrizione all'Anagrafe del Comune di Medesano entro la data di scadenza del bando di ammissione, ma la cui pratica non si sia ancora perfezionata; l'ammissione decadrà automaticamente nel caso di diniego della residenza da parte dell'ufficio competente.

5 - Possono, inoltre, presentare domanda coloro che, seppur non residenti nel Comune di Medesano, svolgano attività lavorativa sul territorio comunale. Tali domande andranno a formare le graduatorie di riserva e l'ammissione ai servizi avverrà solo per la copertura dei posti che dovessero rimanere vacanti ad esaurimento delle graduatorie principali.

6 - L'accesso ai servizi permane fino al mantenimento della residenza o dello svolgimento di attività lavorativa nel Comune. In caso di trasferimento in corso d'anno educativo/scolastico l'accesso terminerà alla fine dell'anno medesimo.

ART. 6 - DOMANDE DI AMMISSIONE

1 - Il Comune, individua ogni anno il numero di posti disponibili da ricoprire nel successivo anno educativo / scolastico nei servizi per l'infanzia convenzionati.

2 - Le domande di ammissione ai posti convenzionati vengono presentate al Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Medesano, entro il termine stabilito da apposito bando pubblicato all'Albo Pretorio e consultabile sul sito internet del comune. Il bando è pubblicato entro il 31 marzo antecedente l'anno educativo / scolastico di riferimento.

3 - Le domande devono essere redatte sul modello predisposto dagli uffici, sottoscritte da un genitore o da chi ne fa le veci, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- eventuale certificazione che documenti la nascita prevista entro il 31 marzo (per il nido d'infanzia);
- copia verbale Commissione AUSL di certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992 del familiare convivente;
- attestazione del datore se lavoratore dipendente oppure autocertificazione se autonomo, attestante la condizione di lavoratore impegnato in continuativa su turni di lavoro di almeno 6 ore;

- attestazione del datore se lavoratore dipendente oppure autocertificazione se autonomo attestante la condizione di assenza del genitore per motivi di lavoro da effettuarsi in trasferta per periodi continuativi o alterni cumulabili per un minimo di tre mesi nell'anno in corso o nell'anno precedente;
- ogni altro documento od autocertificazione necessaria per l'attribuzione dei punteggi o delle condizioni di priorità previsti dal presente regolamento ai fini della formazione della graduatoria.

4 - Nell'istanza dovrà essere indicato il servizio a cui si vuole accedere (nido d'infanzia, scuola dell'infanzia, sezione sperimentale 0/5 anni).

E' possibile indicare, per la fascia di età relativa, più servizi, specificandone l'ordine di preferenza.

A partire dall'anno educativo 2015/2016 sarà possibile richiedere la frequenza ai servizi di nido d'infanzia o sezione sperimentale (sottogruppo da 12 mesi a 3 anni) ad orario ridotto.

5 - Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della data di pubblicazione del bando.

6 - Le domande pervenute dopo la scadenza del termine previsto dal bando, ma entro la data di approvazione della graduatoria, saranno valutate ai fini della compilazione di una graduatoria di riserva, destinata alla copertura dei posti che dovessero rimanere vacanti dopo l'esaurimento dei nominativi inseriti nella graduatoria principale.

7 - Le domande pervenute dopo la data di approvazione della graduatoria, saranno prese in considerazione solo in caso di esaurimento sia delle graduatorie principali che di quelle di riserva.

ART. 7 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1 - Alle domande pervenute nel termine disposto dal bando di cui al precedente articolo verrà attribuito un punteggio nel rispetto dei criteri previsti nel successivo articolo 9.

2 - Entro 30 giorni dalla scadenza del medesimo bando, con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune, verranno approvate due graduatorie principali:

- a) la prima per l'accesso ai posti convenzionati di nido d'infanzia e sezione sperimentale (sottogruppo da 12 mesi a 3 anni);
- b) la seconda per l'accesso ai posti convenzionati di scuola dell'infanzia e servizi sperimentali (sottogruppo da 3 a 5 anni).

3 - Nella formulazione delle graduatorie relative all'accesso ai posti disponibili si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) bambini certificati ai sensi della legge 104/1992 per i quali il competente Servizio Sanitario Pubblico richieda l'inserimento ai servizi per l'infanzia;
- b) bambini in affidamento educativo-assistenziale o in situazioni in cui l'inserimento nei servizi per l'infanzia venga valutato dal Servizio Sociale Minori indispensabile nell'ambito del progetto di sostegno del nucleo familiare.

4 - A parità di punteggio, l'ordine di precedenza sarà attribuito secondo i seguenti criteri:

a) per l'accesso al nido d'infanzia

1. Bambini già in lista di attesa nell'anno educativo precedente;
2. Numero di registrazione della domanda al Protocollo dell'Ente.

b) per l'accesso alla scuola d'infanzia

1. Bambini che hanno frequentato il nido d'infanzia nei precedenti anni educativi
2. Bambini già in lista di attesa nell'anno scolastico precedente;
3. Numero di registrazione della domanda al Protocollo dell'Ente.

5 - I bambini per cui sia stata presentata domanda di ammissione ai servizi di scuola d'infanzia e sezione sperimentale (sottogruppo da 3 a 5 anni) che compiranno i 3 anni di età nel periodo compreso tra l' 1 gennaio ed il 30 aprile dell'anno successivo (cosiddetti anticipatori), verranno collocati nella graduatoria di cui all'art. 7 - comma 2, lettera b), in coda rispetto ai bambini che compiranno i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento per l'accesso ai servizi.

6 - I bambini per cui sia stata presentata domanda di ammissione ai servizi di nido d'infanzia e sezione sperimentale (sottogruppo da 1 a 3 anni) con frequenza a orario ridotto, saranno ammessi al servizio solo in caso di posti eventualmente rimasti vacanti dopo lo scorrimento sia della graduatoria principale che di quella di riserva. Nel caso, l'assegnazione del posto verrà effettuata in base al punteggio conseguito a seguito della valutazione della domanda.

ART. 8 - AMMISSIONE AI SERVIZI

1 - L'ammissione ai servizi avverrà nel limite dei posti disponibili previsti dal bando.

2 - L'assegnazione dei posti disponibili avverrà in ordine di graduatoria e per le restanti domande si formulerà una lista d'attesa da cui attingere in caso di rinunce. Alla graduatoria di riserva si attingerà dopo esaurimento di quella principale.

3 - Il punteggio attribuito, unitamente alla posizione in graduatoria, verranno comunicati ai richiedenti entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

4 - La famiglia potrà presentare richiesta motivata di riesame della propria domanda che dovrà essere indirizzata al Responsabile del Settore Affari Generali e pervenire al protocollo dell'Ente entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione medesima.

5 - La richiesta verrà esaminata dal Responsabile del Settore e gli esiti saranno resi noti entro i 10 giorni successivi con provvedimento motivato.

6 - L'eventuale graduatoria rettificata diventerà definitiva dopo 30 giorni dalla pubblicazione.

ART. 9 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA GRADUATORIA

1 - Il concetto di nucleo familiare, ai fini dell'accesso ai posti convenzionati dei servizi di cui al presente regolamento, coincide con quello di famiglia anagrafica intendendosi per tale quindi un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,

parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti od aventi dimora abituale nello stesso Comune.

2 – I criteri per l’assegnazione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie sono i seguenti:

CONDIZIONI FAMILIARI	PUNTEGGIO
Bambini in affidamento pre-adoattivo	12
Nucleo in cui sia presente un solo genitore vedovo oppure nucleo in cui il bambino sia stato riconosciuto da un solo genitore	12
Nucleo in cui sia presente un familiare convivente certificato ai sensi della legge 104/1992, art. 3 comma 3 e con entrambi i genitori occupati in attività lavorativa	10
Nucleo in cui sia presente un familiare convivente certificato ai sensi della legge 104/1992, art. 3 comma 3 e con un solo genitore occupato in attività lavorativa	5
Nucleo in cui sia presente un solo genitore legalmente separato o divorziato, oppure nucleo in cui sia presente un solo genitore, celibe o nubile, in cui il bambino sia stato riconosciuto da entrambi i genitori	3

CONDIZIONI DI LAVORO O DI STUDIO DEI GENITORI (PUNTEGGI NON CUMULABILI)

Le posizioni di occupazione stabile possono essere da lavoro dipendente (con contratto di lavoro a tempo indeterminato) e da lavoro autonomo (certificabile da iscrizioni agli albi, a registri, ecc..).

Sono equiparati alle posizioni di lavoro dipendente stabile le situazioni di incarico annuale, contratto di formazione lavoro, apprendista, dottorato di ricerca, borsista, specializzando.

Per incarico annuale si intende quello della durata di almeno NOVE MESI nell’anno. Sono equiparati altresì al tempo indeterminato anche gli incarichi a tempo determinato e di collaborazione con o senza vincolo di subordinazione (es. contratti a progetto, collaborazioni coordinate continuative, ecc.) aventi caratteristiche di continuità e rinnovabilità e di durata complessiva superiore a 9 mesi.

Per ogni genitore occupato per oltre 36 ore settimanali	5
Per ogni genitore occupato con orario di lavoro compreso tra 35 e 24 ore settimanali	4
Per ogni genitore occupato con orario di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali	3
Per ogni genitore con occupazione stagionale o saltuaria di durata superiore a mesi sei nel corso dell’anno precedente (tale condizione deve essere documentata)	3
Per ogni genitore lavoratore impegnato continuativamente su turno della durata di almeno 6 ore e 30 minuti	2
Per ogni genitore studente frequentante una scuola secondaria di secondo grado	5
Per ogni genitore studente frequentante, con obbligo di frequenza, corsi universitari, scuole dirette a fini speciali, tirocini obbligatori o formativi, praticantato, corsi propedeutici o medici	3
Per ogni genitore studente frequentante corsi universitari senza obbligo di frequenza	2
Per ogni genitore disoccupato, iscritto nelle apposite liste da almeno	2

sei mesi prima della data di chiusura del bando

ALTRE CONDIZIONI (PUNTEGGI AGGIUNTIVI)

Nucleo familiare con presenza di altro figlio frequentante lo stesso servizio o la stessa struttura	3
Nucleo familiare con genitori entrambi occupati in attività lavorativa e presenza di almeno 2 figli di età inferiore ai sei anni , considerando anche le nascite non ancora avvenute e documentate, oppure almeno 3 figli entro i 10 anni di età	3
Nucleo familiare con un solo genitore occupato in attività lavorativa e presenza di almeno 2 figli di età inferiore ai sei anni considerando anche le nascite non ancora avvenute e documentate, oppure almeno 3 figli entro i 10 anni di età	2
Assenza del genitore per motivi di lavoro da effettuarsi in trasferta per periodi continuativi o alterni cumulabili per un minimo di tre mesi nell'anno in corso. Per trasferta si intende la permanenza totale (diurna e notturna) in località lontane dal comune di residenza. Nell'impossibilità di prevedere il periodo di trasferta dell'anno in corso, occorre segnalare il periodo di trasferta dell'anno precedente.	1
Pendolarità del genitore nel caso in cui la distanza fra Comune di residenza e Comune del luogo di lavoro sia superiore a 20 km	1
Frequenza negli anni precedenti dei servizi nido d'infanzia "Merlino" (punteggio riferito esclusivamente alle domande di accesso alla scuola d'infanzia o alla sezione sperimentale sottogruppo 3-6 anni)	1

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEL POSTO

1 - L'assegnazione del posto nei servizi per l'infanzia deve intendersi definitiva per tutto l'anno educativo / scolastico e per gli anni successivi fino al termine del ciclo, relativamente ai quali non dovranno essere presentate nuove domande di ammissione.

Il termine del ciclo nella sezione sperimentale 0/5 anni deve intendersi come uscita dal servizio stesso per l'avvio alla scuola primaria.

2 - L'eventuale comunicazione di rinuncia al servizio per l'anno educativo / scolastico successivo dovrà essere presentata al Responsabile del Settore entro il 31 maggio e sarà irrevocabile.

3 - La frequenza del servizio nido d'infanzia non determina in alcun modo l'automatico accesso ai posti convenzionati di scuola dell'infanzia o sezione sperimentale 3/5 anni, per i quali dovrà essere effettuata apposita domanda sottoposta a valutazione come previsto nei precedenti articoli.

4 - L'assegnazione del posto nel servizio di scuola d'infanzia o sezione sperimentale 3/5 anni, a favore di bambini già frequentanti il servizio di nido d'infanzia è condizionata alla verifica presso il Gestore, dell'assenza di insoluti relativi a rette emesse per la frequenza al servizio nido d'infanzia. L'eventuale presenza di insoluti sarà notificata al richiedente con l'indicazione di un termine di 15 giorni per la regolarizzazione della posizione o la presentazione di eventuali osservazioni in merito. Decorso tale termine, qualora la posizione debitoria risulti confermata dal Gestore, la domanda di accesso al servizio sarà rigettata.

Sono fatte salve le situazioni segnalate dal Servizio Sociale Minori riguardanti inserimenti indispensabili nell'ambito del progetto di sostegno del nucleo familiare.

5 - L'utente, già frequentante uno dei servizi, che intenda accedere ad altro servizio erogato per bambini della medesima fascia di età, dovrà presentare apposita domanda che sarà sottoposta a valutazione come previsto nei precedenti articoli.

6 - In caso di soppressione della sezione sperimentale 0/5 anni, ai bambini già frequentanti il servizio stesso sarà garantito, limitatamente all'anno educativo / scolastico successivo, l'accesso ai posti disponibili nei rispettivi servizi di nido e scuola d'infanzia.

ART. 11 – RAPPORTO TRA UTENTE E GESTORE

1 - Il Comune, entro il 30 giugno di ogni anno, comunicherà al gestore i nominativi dei bambini ammessi al servizio nel prossimo anno educativo / scolastico.

2 - Il rapporto tra la famiglia degli utenti ed il gestore sarà essere regolato da apposito contratto contenente le modalità principali di erogazione del servizio e gli aspetti economici del rapporto in essere.

3 - Il ritiro del bambino ammesso al servizio, per cui non sia ancora stato sottoscritto il contratto con il gestore del servizio, dovrà essere comunicato in forma scritta al Comune di Medesano ed in tal caso nulla sarà dovuto.

4 - Il ritiro del bambino nel corso dell'anno educativo / scolastico o comunque dopo la stipulazione della contratto con il gestore, è regolato secondo quanto previsto nel contratto medesimo.

ART. 12 - INSERIMENTI

1 - Gli inserimenti vengono effettuati secondo le metodologie previste nel progetto pedagogico elaborato dal gestore ed approvato dal Comune e sulla base di un calendario concordato fra educatori e genitori in un incontro preliminare all'avvio dell'anno educativo/scolastico.

2 - Il calendario degli inserimenti viene trasmesso al Comune entro il 31 agosto di ogni anno

3 - Gli inserimenti si concludono entro il 15 ottobre di ogni anno.

ART. 12/BIS – APERTURA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 0-6

1 - I servizi per l'infanzia sono aperti con orario normale dalle ore 7.30 alle 16.00 da lunedì a venerdì, per 12 mesi l'anno.

2 - Per i bambini di età superiore ai 12 mesi, è possibile attivare a richiesta della famiglia un servizio di orario prolungato fino alle ore 18.00, soggetto ad apposito corrispettivo stabilito annualmente dalla giunta comunale.

3 - I servizi di nido e scuola d'infanzia effettuano le seguenti chiusure obbligatorie:

- la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre, con riapertura il giorno 2 gennaio od il primo giorno utile successivo;
- l'ultima settimana di agosto (o quella a cavallo tra i mesi di agosto e settembre) per consentire l'organizzazione del nuovo anno educativo e l'inserimento dei bimbi che iniziano a frequentare il servizio per la prima volta.
- nei giorni di festività nazionali e del patrono;
- eventuali ponti stabiliti dall'amministrazione comunale anche in accordo con il gestore.

4 - Per ciascun bambino deve essere programmata un'assenza dal servizio per 4 settimane OBBLIGATORIE a scelta delle famiglie nel periodo giugno - luglio - agosto, delle quali almeno 3 consecutive, da comunicarsi mediante apposita modulistica all'ufficio scuola del Comune di Medesano entro il mese di gennaio; se non viene indicata alcuna preferenza entro i termini, le 4 settimane obbligatorie saranno assegnate d'ufficio nel mese di agosto. Oltre tale termine, non sarà più possibile alcuna modifica, in quanto il Comune e il gestore provvederanno ad organizzare il servizio e la presenza del personale sulla base delle scelte effettuate dalle famiglie.

5 - E' prevista inoltre la possibilità di individuare ulteriori 3 settimane FACOLTATIVE di assenza, da fruire a scelta anche in modo non consecutivo in qualsiasi periodo dell'anno e da comunicare all'ufficio scuola con un anticipo di almeno due settimane. In caso di successiva rinuncia da parte della famiglia all'utilizzo dei periodi facoltativi di assenza, l'amministrazione accetterà la riammissione del bambino riservandosi di valutare se l'organizzazione del servizio lo permetta; se invece una o più settimane facoltative venissero richieste nel periodo compreso tra il 1° Giugno e la fine di Agosto, non sarà in alcun modo possibile revocarle.

6 - La settimana di assenza è da intendersi esclusivamente a partire dal lunedì e fino al venerdì e le eventuali festività infrasettimanali non danno diritto ad un numero corrispondente di giorni da recuperare.

CAPO III – PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLE RETTE

1 - L'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente l'importo delle rette mensili che il gestore applicherà a carico delle famiglie per la fruizione dei servizi di cui al presente regolamento.

Ai bambini frequentanti la sezione sperimentale, facenti parte del sottogruppo relativo alla fascia d'età da 12 mesi fino a 3 anni si applicano le medesime rette stabilite dall'Amministrazione Comunale per il nido d'infanzia e a quelli facenti parte del sottogruppo relativo alla fascia d'età 3/5 anni quelle previste per la scuola d'infanzia.

Ai bambini, frequentanti il servizio nido d'infanzia e sezione sperimentale sottogruppo da 12 mesi a 3 anni a orario ridotto verrà applicata una riduzione della retta pari al 30% di quella prevista per l'orario pieno.

2 - Le rette potranno essere aggiornate anche in corso di anno educativo/scolastico di riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio.

3 - Le rette sono riscosse direttamente dal gestore del servizio.

4 - A tutti gli utenti verrà attribuita d'ufficio la retta massima. Tutti coloro che accettano la retta massima sono esonerati dalla presentazione di qualsiasi documentazione.

5 - Nel caso in cui gli utenti intendano chiedere l'applicazione delle agevolazioni tariffarie determinate dal Comune dovranno presentare, entro il 15 giugno, autocertificazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno solare precedente. L'applicazione della retta agevolata avrà validità per l'intero anno educativo / scolastico di riferimento, anche in caso di variazione della composizione del nucleo familiare; per i successivi anni di frequenza, al fine dell'applicazione dell'agevolazione tariffaria, dovrà essere presentata entro il termine del 15 giugno autocertificazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente.

6 - Ai bambini non residenti nel Comune di Medesano sarà applicata la retta massima prevista.

7 - In caso di nucleo familiare con due figli frequentanti contemporaneamente il servizio di scuola d'infanzia oppure di nucleo familiare con un figlio frequentante la scuola d'infanzia ed il secondo figlio il nido d'infanzia, al figlio minore verrà applicata la retta agevolata corrispondente alla fascia ISEE immediatamente inferiore rispetto a quella applicata al primo figlio.

In caso di nucleo familiare con due figli frequentanti contemporaneamente il nido d'infanzia, al secondo figlio verrà applicata la retta minima.

In tutti i casi di cui al presente comma se la retta assegnata al primo figlio corrisponde alla retta minima, la retta del secondo figlio sarà ridotta di un terzo.

8 - Nel caso in cui il numero dei figli frequentanti contemporaneamente i servizi di cui al presente regolamento sia pari o superiore a tre, al terzo e a quelli successivi, verrà assegnata la retta minima. Nel caso in cui la retta assegnata al primo figlio corrisponda alla retta minima, la retta degli altri figli sarà ridotta di un terzo.

9 - Non saranno ammessi a frequentare il nuovo anno educativo / scolastico i bambini non in regola con il pagamento delle rette dell'anno precedente.

10 - E' facoltà della Giunta Comunale di stabilire, in sede di deliberazione dell'adeguamento delle tariffe, una soglia massima di valore ISEE, entro cui dare applicazione alle agevolazioni previste dai commi 7 e 8 del presente articolo.

11 - E' prevista l'esenzione totale dal pagamento delle rette di accesso ai servizi per l'infanzia, per i minori che risultino in affidamento familiare o in comunità, previa richiesta documentata da parte dell'affidatario, con facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul comune di residenza del minore.

ART. 14 – CASI DI RIDUZIONI DELLE RETTE

1 - In caso di assenza del bambino il gestore praticherà alla famiglia una riduzione sulla retta mensile in relazione ai giorni di assenza. L'importo giornaliero della riduzione è fissato nel contratto sottoscritto con la famiglia.

2 - La retta a carico della famiglia relativa al periodo di inserimento di cui all'art. 12 è quantificata come segue:

- a) inserimento entro il giorno 7 del mese: retta dovuta al 100%
- b) inserimento dal giorno 8 al giorno 15 del mese: riduzione del 25%;
- c) inserimento dal giorno 16 al giorno 23 del mese: riduzione del 50%;
- d) inserimento oltre il giorno 24 del mese: riduzione del 75%.

3 – Per le settimane di chiusura obbligatoria del servizio nulla è dovuto da parte delle famiglie.

4 – Per le settimane di assenza programmata dal servizio di cui al precedente art. 12/bis, commi 3 e 4, è prevista una riduzione della pari ad un quarto per ciascuna settimana di assenza.

5 – Le agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2019.

CAPO IV - NORME FINALI

ART. 15 - CONTROLLI

1 - L'Amministrazione comunale procederà ad effettuare controlli a campione nella misura minima del 5% e comunque in tutti i casi ove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalle famiglie per l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente articolo 9 e per l'applicazione di agevolazioni tariffarie.

2 - Qualora, dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici acquisiti e incorrerà nelle sanzioni penali previsti per le false dichiarazioni in materia di autocertificazioni.

ART. 16 – ABROGAZIONI E RINVII

1 - Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento comunale per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/06/2010.

2 - Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia